

**"S T A T U T O"**

**Art. 1**

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione di "SOCIETA' PER, LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN ALPIGNANO - Società a responsabilità limitata".

La denominazione può essere abbreviata nella sigla "ACQUE POTABILI ALPIGNANO S.r.l." oppure in "A.P.A. S.r.l." con o senza interpunzione.

**Art. 2**

La sede della società è in Alpignano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà costituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

**Art. 3**

La società avrà durata sino al trentuno dicembre quemilacinquanta. Potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'assemblea generale dei soci.

**Art. 4**

La società ha per oggetto:

- a) l'acquisto di sorgenti o ragioni d'acqua, di terreni e macchinari e la costruzione di opere occorrenti per estrazioni, conservazioni e distribuzioni di acqua potabile;
- b) l'impianto di esercizio di condotta di acqua potabile e distribuzione dell'acqua stessa nei modi e misure, mediante i corrispettivi e coi regolamenti che il Consiglio di Amministrazione sarà per istabilire di tempo a norma delle circostanze.


La società potrà altresì compiere tutte quelle operazioni di carattere industriale, commerciale e finanziario che comunque abbiano attinenza sia direttamente che indirettamente con gli scopi sociali e che siano volte al raggiungimento degli stessi.

**Art. 5**

1. Il capitale sociale è di Euro centoquarantacinquemilaquarantanove (145.049), diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante



offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, non è necessario che la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori (se nominati) resti depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea; essa sarà letta ed illustrata con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori (se nominati) durante l'assemblea dei soci.

5. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2464 e 2465 c.c..

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

6. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 c.c..

7. Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 3° comma, c.c.;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il recesso compete inoltre ai soci ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c..

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della

deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

L'organo amministrativo è comunque tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

La comunicazione dell'esercizio del recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso ha effetto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società entro 90 giorni dal suo esercizio revoca la delibera che lo legittima se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 c.c.. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

10. Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

#### Art. 6


Le quote sono trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi le quote sono liberamente trasferibili tra i Soci a titolo oneroso o gratuito.

Per il trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo a favore di terzi non Soci, il diritto di prelazione è riservato agli altri a parità di condizioni.

A tale fine il cedente dovrà comunicare per lettera raccomandata la proposta di alienazione (con indicazione dell'ammontare delle quote offerte, del prezzo e delle generalità del candidato acquirente) a tutti gli altri soci e all'indirizzo quale risultante dal libro soci.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento



dell'offerta, a pena di decadenza, gli altri soci devono comunicare, pure per lettera raccomandata, al cedente, la loro adesione all'offerta, indicando in caso affermativo l'importo della quota che sono disposti ad acquistare, in ogni caso non inferiore a quello che loro competerebbe proporzionalmente.

In ogni caso la prelazione avrà effetto per il cedente in quanto l'intero importo della quota offerta risulti rilevato dagli altri soci aventi diritto; l'eventuale quota non acquistata da uno o più soci sarà ripartita fra gli altri esercenti la prelazione in ragione di quanto richiesto nella dichiarazione di adesione e, ove le richieste eccedessero l'importo delle quote non optate, proporzionalmente alle partecipazioni di coloro che hanno eseguito il diritto di prelazione.

Le quote sociali possono inoltre formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro in osservanza del disposto dell'art. 2471 bis. c.c.

#### Art. 7

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni, e qualora particolari esigenze lo richiedano entro 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio per discutere e deliberare a norma dell'art. 2478 bis c.c.

L'assemblea potrà essere convocata su richiesta della minoranza; in tal caso si applicherà quanto disposto dall'art. 2367 c.c.

Le assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, 3° comma, c.c.;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, 3° comma, c.c.;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, nel rispetto dei limiti di legge;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero

dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

h) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### Art. 8

Per quel che concerne la formalità di convocazione valgono le disposizioni dell'art. 2479 bis c.c..

La stessa può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci o al revisore, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed i sindaci o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti; tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi e nei limiti dell'art. 2372 c.c..

#### Art. 9

Ogni socio o rappresentante di socio ha diritto di partecipare alle assemblee ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### Art. 10

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dall'amministratore più anziano di carica o subordinatamente di età o in caso di loro assenza, da altro socio scelto dall'assemblea medesima.

Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario il quale potrà anche essere non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dai processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

Il verbale delle assemblee, ove le deliberazioni abbiano ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 7, nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge, deve essere redatto da un notaio.

#### Art. 11

L'assemblea è regolarmente costituita ai sensi

dell'art. 2479-bis c.c., con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti nei numeri 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 c.c., per i quali le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

#### **Art. 12**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto. In deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, non è possibile affidare l'amministrazione della società, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Gli amministratori nominati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Nella scelta degli amministratori viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, salvo quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (rieleggibili e revocabili ai sensi di legge) oppure sino a revoca od ancora per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso nominerà nel suo seno un Presidente, a meno che non vi

abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; al Vice Presidente non sono riconosciuti compensi aggiuntivi per la carica.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione resta delegata la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### Art. 13

L'Amministratore Unico o l'eventuale Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, compreso l'investimento dei fondi disponibili, acquisto e vendita di immobili; segnatamente sono loro conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano espressamente riservati all'assemblea.

L'organo amministrativo può nominare procuratori della Società per determinati atti o categorie di atti.

Il compenso dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; è in ogni caso vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### Art. 14

1. Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

2. L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da inoltrare almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi, se nominati.

3. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti



possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve trovarsi il Segretario.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 2475 c.c., con le seguenti precisazioni:

- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

7. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Agli stessi spetterà la firma e la rappresentanza sociale da esercitarsi nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina.

Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni di cui all'articolo 2475, ultimo comma, c.c., nonché tutte le altre non delegabili ai sensi di legge.

8. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

#### **Art. 15**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la società nomina, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente statuto e a prescindere dai parametri dimensionali di cui all'art. 2477 c.c., l'Organo di Controllo o il revisore dei conti. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

2. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, l'Organo di Controllo nominato può essere un Sindaco unico o un Collegio Sindacale. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del



tribunale, sentito l'interessato.

4. L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e ss. del Codice Civile, ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter c.c..

5. In caso di nomina di un revisore, lo stesso deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

6. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

7. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri di controllo contabile dell'Organo di Controllo.

8. È in ogni caso vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### Art. 16

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci verranno così ripartiti:

1. Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo sarà a disposizione dei soci i quali, su proposta dell'organo amministrativo, decideranno in merito alla sua destinazione.

#### Art. 17

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con una maggioranza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c..

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

2. Alla fase di liquidazione della società si applicano le



disposizioni degli artt. 2484 e ss. del codice civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter c.c..

**Art. 18**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

2. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità con il suddetto Regolamento.

3. La controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre arbitri.

4. Gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

**Art. 19**

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

In originale firmato:

Fabio Bosticco

Paolo-Maria Smirne Notaio



Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge,

Consta di n.....11..... fogli, per uso ... **PARTE**

Rilasciata dal dott. Paolo-Maria SMIRNE Notaio in Torino.

Torino, **11 SET. 2017**

